

4669

29/05/2012

Identificativo Atto n. 380

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

ISTITUZIONE DEI REGISTRI DEGLI OPERATORI IN DISCIPLINE BIO-NATURALI E DEGLI ENTI DI FORMAZIONE IN DISCIPLINE BIO-NATURALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2/2005.

## **IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI**

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione che stabilisce le competenze dello Stato e delle Regioni;

**VISTA** la legge regionale n.2 del 1 febbraio 2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali";

**VISTA** la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2012 "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE..." che in particolare all'art 3 comma 4 che richiama l'iscrizione degli operatori in discipline bio-naturali al registro di cui all'art 2 della l.r. 2/2005;

**CONSIDERATO** che la legge regionale n°2/2005 stabilisce che:

- "le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona e che tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate";
- "le discipline bio-naturali sono articolate in diversi indirizzi e, fermo restando le caratteristiche di base comuni, ognuna di esse utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine";

**PRESO ATTO CHE** la richiamata legge regionale stabilisce l'istituzione presso la Giunta regionale:

- del registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, ai sensi dell'art. 2;

- del registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3;

**EVIDENZIATO** altresì che in particolare l'art 4 prevede la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico con funzioni di supporto tecnico e in particolare con il compito di partecipare alla definizione dei requisiti per l'iscrizione dei registri e alla valutazione delle domande di iscrizione;

**CONSIDERATO** che il Comitato Tecnico Scientifico, regolarmente costituito, nell'ambito delle sue funzioni ha svolto un'attività di preparazione e supporto alla Giunta Regionale per la definizione:

- a) degli standard professionali e formativi di riferimento per la progettazione dei percorsi formativi concernenti le discipline bio-naturali,
- b) di un codice deontologico dell'operatore in discipline bio-naturali e di una carta etica degli enti di formazione in discipline bio-naturali;
- c) dei criteri per l'iscrizione nel registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali;
- d) dei requisiti strutturali e di funzionali per l'iscrizione degli enti nell'apposito registro regionale degli enti di formazione;

**PRESO ATTO** che direttive comunitarie e leggi nazionali di recepimento sono intervenute, anche settorialmente a stabilire disposizioni a favore delle liberalizzazioni, della competitività e dello sviluppo economico nel rispetto dei principi di libera circolazione, di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza;

**RILEVATO** che le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3 dell'art 2 della l.r. 2/2005, e pertanto tali attività non rientrano nell'esclusività dell'estetista;

**VISTO** il d.d.u.o. n.7105 del 29/07/2011 di modifica ed integrazione del QRSP (Quadro regionale degli standard professionali) che, tra l'altro, ha approvato le competenze libere e indipendenti afferenti le discipline bio-naturali;

**EVIDENZIATO** che il suddetto decreto stabilisce che i percorsi formativi che rilasciano attestati regionali attinenti le competenze delle discipline bio-naturali possono essere avviati esclusivamente da enti accreditati al sistema di Istruzione e formazione professionale, inseriti nel Registro degli enti di formazione in discipline bio-naturali, gestito dal Comitato Tecnico Scientifico;

**RITENUTO** conseguentemente di procedere agli adempimenti concernenti la costituzione dei registri regionali previsti dalla l.r. 2/2005, specificamente per gli operatori in discipline bio-naturali, art. 2, e per gli enti di formazione in discipline bio-naturali, art. 3;

**EVIDENZIATO** il parere favorevole acquisito dal Comitato Tecnico Scientifico si procede all'approvazione dell'allegato A "Modalità operative per la costituzione e gestione dei registri DBN", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola tra l'altro le modalità di iscrizione ai due registri;

**VISTI** i provvedimenti organizzativi della IX legislatura

## **D E C R E T A**

- 1) di costituire presso la Giunta regionale, DG Occupazione e Politiche del Lavoro, il Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, come previsto dall'art 2, comma 1, della legge 2/2005;
- 2) di costituire presso la Giunta regionale, DG Occupazione e Politiche del Lavoro, il Registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, come previsto dall'art 3, comma 1, della legge 2/2005;
- 3) di confermare che l'iscrizione nel Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori, come stabilito dal comma 3 dell'art 2 della l.r. 2/2005;
- 4) di approvare l'allegato A "Modalità operative per la costituzione e gestione dei Registri DBN", parte integrante e sostanziale del presente decreto, che regola tra l'altro le modalità di iscrizione ai due registri;
- 5) di stabilire che i due registri di cui ai punti 1 e 2 sono consultabili all'interno del sito [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it) e che tali registri sono aggiornati a cura del Comitato Tecnico Scientifico;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro.

II DIRIGENTE  
ADA FIORE

